

COPIA



COMUNE DI PIANSANO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 11 del 31/03/2018

Oggetto: ALIQUOTE IMU 2018 - CONFERMA

L'anno duemiladiciotto e questo dì trentuno del mese di marzo alle ore 12,00 in Piansano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale in seduta ordinaria partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| Componenti | Qualifica | Presenti | Assenti |
|-----------------------|-------------|----------|---------|
| DI VIRGINIO ANDREA | SINDACO | s | |
| MELARAGNI ROSEO | CONSIGLIERE | s | |
| FORTI MARIO | CONSIGLIERE | s | |
| CIOFO VALENTINA | CONSIGLIERE | | s |
| DI FRANCESCO GIULIANO | CONSIGLIERE | s | |
| MELARAGNI MICHELE | CONSIGLIERE | s | |
| VETRALLINI PAOLA | CONSIGLIERE | | s |
| CECCARINI LUCA | CONSIGLIERE | s | |
| COLELLI AURA | CONSIGLIERE | s | |
| MARTINELLI ALESSANDRO | CONSIGLIERE | s | |
| ZAMPETTI ANGELO | CONSIGLIERE | | s |

Presenti 8 Assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DI VIRGINIO ANDREA - SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Piccoli.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22/12/2011, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge n. 228 del 24/12/2012, dal Decreto Legge n. 35 del 08/04/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 06/06/2013, dal Decreto Legge n. 54 del 21/05/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85 del 18/07/2013, dal Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 124 del 28/10/2013, dal Decreto Legge n. 133 del 30/11/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 5 del 29/01/2014;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili o da titolari di diritti reali sull'immobile.
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore o titolare di diritti reali che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 come attualmente formulati:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

VISTO il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 convertito con modificazioni dalla Legge n. 34 del 24 marzo 2015, relativo all'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte all'art.1 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 ed in particolare:

il comma 10 riguardo le agevolazioni previste per i comodati delle abitazioni e pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito tra figli e genitori;

il comma 21 che ha stabilito per gli immobili di categoria catastale D ed E, l'esclusione dalla stima per la determinazione della rendita catastale, macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo;

il comma 25 che dispone l'abrogazione dell'imposta municipale secondaria;

il comma 53 che prevede una riduzione per le abitazioni affittate a canone concordato;

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art.1 comma 24 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 riguardo l'erogazione del contributo per compensare ai Comuni la perdita di gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendite dei fabbricati D cosiddetti "imbullonati";

VISTA la modifica introdotta dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 all'art.1 comma 13 che reintroduce l'esenzione per i terreni agricoli e che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), si applica sulla base dei criteri individuati dalla [circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993](#), pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#); c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2015, n. 34](#).”

VISTO l'art.1 comma 26 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che prevedeva il blocco per i Comuni di incrementare nell'anno 2016 aliquote e tariffe dei tributi rispetto ai livelli applicati nell'anno 2015;

VISTO l'art.1 comma 37 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che prevede la modifica all'art.1 comma 26 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sospendendo anche per l'anno 2018 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, e quindi di conseguenza il termine per l'approvazione della disciplina dei tributi comunali per l'anno 2018 è stato differito al 31/03/2018 come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. Serie Generale nr. 38 del 15 febbraio 2018;

DATO ATTO del continuo evolversi della normativa in materia di fiscalità locale, sia nella determinazione della disciplina delle entrate tributarie che nella ripartizione delle risorse a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2014;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art.13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e che ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO altresì il comma 6 dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, che individua in capo al Consiglio Comunale la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'IMU, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO in data 31.03.2018 al protocollo nr. 1436 il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi

d e l i b e r a

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente IMU per l'anno 2018:
 1. **aliquota 4,00 per mille** per le abitazioni principali in
 2. a A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 3. **aliquota 10,6 per mille** per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;
 4. **esenzione** per le abitazioni principali, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; tale esenzione non opera per quanto già indicato al precedente punto 1;
 5. **esenzione** per i fabbricati rurali strumentali;
 6. **esenzione** per i terreni agricoli;
 7. **aliquota ordinaria del 7,6 per mille** per le aree edificabili e per tutti gli altri immobili non individuati nei punti precedenti.

Detrazioni di imposta:

€ 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

- di dare atto che le aliquote e le detrazioni sopra individuate decorrono dal 1 gennaio 2018;
- di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo e degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 28/09/1998.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi,

delibera

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato
F.to Dott. Mauro Gianlorenzo

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Mauro Gianlorenzo

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to DI VIRGINIO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **16/04/2018** al **01/05/2018** al n. **412** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/03/2018

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3);
 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Piccoli